

Non si rifiuta il rimborso dell'Iva all'impresa residente in altro paese Ue che non ha fornito nei termini la documentazione supplementare

L'autorità tributaria non può rifiutare il rimborso dell'Iva all'impresa residente in un altro paese Ue che non ha fornito nei termini la documentazione supplementare richiestale per controllare la fondatezza della domanda, neppure se la legge nazionale preclude ai contribuenti di produrre nuovi documenti in sede di ricorso. Lo ha statuito la Corte di giustizia Ue nella sentenza del 16 maggio 2024, C-746, rispondendo alle questioni sollevate dai giudici ungheresi nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il diniego dell'amministrazione di rimborsare l'imposta ad una società slovacca, a motivo del fatto che questa non aveva prodotto la documentazione aggiuntiva nel termine di un mese dalla richiesta, previsto dall'art. 20 della direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008. Preliminarmente la Corte ricorda che il diritto al rimborso dell'Iva pagata da un soggetto passivo in uno stato membro diverso da quello in cui è stabilito costituisce, come il diritto alla detrazione, un principio fondamentale del sistema comune dell'imposta, il quale impone che la detrazione o il rimborso sia concesso se i requisiti sostanziali sussistono, anche se taluni requisiti formali non siano stati rispettati dai soggetti passivi, salvo che tale circostanza abbia l'effetto di impedire l'accertamento dei requisiti sostanziali. Quanto all'art. 20 della direttiva, secondo cui i soggetti passivi devono produrre l'eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dall'autorità entro un mese, la Corte ricorda di avere già dichiarato che tale termine non ha natura decadenziale e che, nel caso in cui la domanda di rimborso sia respinta, l'interessato

che non ha prodotto i documenti nel suddetto termine ha diritto di proporre ricorso ai sensi dell'art. 23 della direttiva e di regolarizzare, in tale sede, la domanda, fornendo le informazioni atte a provare la sussistenza del proprio diritto. Al riguardo, è irrilevante il carattere giudiziario o, come nella fattispecie, amministrativo del ricorso.

La disciplina della forma e dei termini di tale ricorso rientra nella competenza dell'ordinamento nazionale, che può prevedere norme che rifiutino di prendere in considerazione le prove fornite dopo l'adozione della decisione di rigetto del rimborso, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. Tuttavia, tale disciplina non può avere l'effetto di attribuire valenza decadenziale alla scadenza del termine dell'art. 20 citato, giacché ne conseguirebbe, contrariamente a quanto chiarito dalla Corte, l'impedimento sistematico del rimborso ai soggetti passivi che, benché abbiano risposto tardivamente alla richiesta di informazioni aggiuntive, soddisfano i requisiti sostanziali per ottenerlo. Siffatta disciplina si porrebbe inoltre in contrasto con il principio di neutralità dell'imposta e con gli obblighi di buona amministrazione che incombono sulle autorità tributarie.

La Corte puntualizza infine che, ai fini della tutela dei soggetti passivi, la decisione dell'autorità di archiviare la richiesta di rimborso, sebbene non contemplata dall'art. 23 della direttiva, può ritenersi ammessa, a condizione che sia considerata una decisione di rigetto e sia, come tale, suscettibile di ricorso.

Franco Ricca

— © Riproduzione riservata — ■

